

Giovanni Tuzet
Assistant Professor di Filosofia del diritto
Dipartimento di Studi giuridici
Università Bocconi
Via Röntgen 1, 20136 Milano (I)
giovanni.tuzet@unibocconi.it

UNA TEORIA COERENTISTA DELLE FINZIONI*

Un artista autentico di licenze non si servirà mai.
(E. A. Poe)

1. *Finzioni: definizione e modello*

Perché diciamo che una certa finzione è una *buona* finzione, o una finzione *accettabile*, o *convincente*, o persino *credibile*? Ci sono dei criteri che determinano i nostri giudizi di questo tipo? E cosa intendiamo per «finzioni»? Il dibattito a riguardo è vivo nella filosofia contemporanea, specialmente nell'ontologia analitica che si chiede che tipo di entità siano i personaggi letterari e che statuto abbiano le entità finzionali in genere¹. Questa discussione richiama quella tradizionale sulle finzioni in ambito giuridico, intorno alla loro natura e utilità. In cosa consistono le finzioni giuridiche? Come possiamo classificarle? Perché vengono introdotte? Sono strumenti utili?

Si osservi che questi ambiti, giuridico e letterario, non sono gli unici da ciò interessati. Oltre che naturalmente in altri settori artistici come il teatro e il cinema, si ritiene che esistano finzioni anche in matematica, in metafisica, nelle scienze empiriche e in altre scienze sociali oltre al diritto. Infatti secondo alcuni anche i numeri e le entità matematiche sono finzioni², così come certe entità di cui si occupa la metafisica³, certe di cui trattano le scienze empiriche⁴ e certe utilizzate nelle scienze sociali come l'economia, dove i modelli economici sono per alcuni dei tipici casi di entità finzionali⁵.

Dunque le finzioni si trovano ovunque, si direbbe, ma non per gli stessi scopi. Il fine della creazione letteraria è ovviamente diverso da quello dell'ingegneria istituzionale o da quello del fornire modelli di transazioni economiche. Pertanto chi volesse elaborare una teoria generale delle finzioni non dovrebbe iniziare dai loro scopi, giacché sono molteplici e diversi gli uni dagli altri. Sembra meglio iniziare dal *modo in cui le finzioni operano*, ovvero dal modo in cui sono utilizzate. Comunque sia in questo scritto mi limiterò a considerare alcuni aspetti delle finzioni giuridiche e letterarie chiedendomi se, almeno in certi limiti, ne sia possibile una teoria comune.

Credo che una teoria delle finzioni debba fare due cose soprattutto: in primo luogo, distinguere le finzioni da fenomeni simili come le presunzioni, offrendone un'adeguata *definizione*; in secondo, fornirne un *modello* che possa valere nei diversi ambiti di interesse segnalandone i tratti salienti. Mi

* Pubblicato in "Ragion pratica", n. 37, 2011, pp. 529-551.

¹ Vedi fra gli altri G. Currie, *The Nature of Fiction*, Cambridge, Cambridge University Press, 1900; K.L. Walton, *Mimesis As Make-Believe*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1990; J. Woods (ed.), *Fictions and Models*, München, Philosophia Verlag, 2010; F. Berto, *L'esistenza non è logica. Dal quadrato rotondo ai mondi impossibili*, Roma-Bari, Laterza, 2010; A. Voltolini, *Finzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

² Cfr. H. Field, *Science Without Numbers*, Princeton, Princeton University Press, 1980.

³ Vedi A.L. Thomasson, *Fiction and Metaphysics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; M.E. Kalderon (ed.), *Fictionalism in Metaphysics*, Oxford, Clarendon Press, 2005.

⁴ Cfr. B.C. van Fraassen, *The Scientific Image*, Oxford, Oxford University Press, 1980; N. Cartwright, *How the Laws of Physics Lie*, Oxford, Oxford University Press, 1983; M. Suárez, *Fictions in Science. Philosophical Essays on Modeling and Idealization*, New York, Routledge, 2008.

⁵ Cfr. U. Mäki (ed.), *Fact and Fiction in Economics. Models, Realism and Social Construction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; A. Rubinstein, *Dilemmas of an Economic Theorist*, in «Econometrica», 74, 2006, pp. 865-883.

concentrerò sul secondo compito, non senza esporre qualche idea fondamentale a proposito del primo.

La definizione di «finzione» da cui vorrei iniziare – e che verrà messa alla prova – è questa:

(D₁) *assunzione coscientemente falsa ma utilizzata per qualche fine.*

Questa definizione mi sembra rendere conto del modo in cui utilizziamo, con un certo rigore, la parola «finzione». Si tratta di assunzioni coscientemente false perché, quando si usa una finzione, si fa *come se* qualcosa che è saputo essere falso fosse vero⁶. Pur in vista di scopi diversi in ambiti diversi. E questo uso ha il rigore sufficiente per distinguere le finzioni da fenomeni simili come gli inganni, le presunzioni e le astrazioni.

Una finzione è diversa da un *inganno*, infatti, poiché in caso di inganno un soggetto è malevolmente indotto a credere che sia vero qualcosa che di fatto è falso. Qualcuno, ad esempio, potrebbe farmi credere che il colpevole è il maggiordomo, mentre di fatto non lo è. (Credo che *p*, mentre è falso che *p*). Una finzione è poi diversa da una *presunzione*, poiché la seconda potrebbe essere vera, mentre la prima è coscientemente falsa. Presumere che il colpevole sia il maggiordomo e fare come se lo fosse benché si sappia che non lo è, non sono la stessa cosa. (Quando presumo che *p*, potrebbe essere vero che *p*)⁷. Una finzione è infine diversa da un'*astrazione*, giacché, se riteniamo che la seconda abbia un valore di verità, è lo stesso valore di verità di ciò di cui è un'*astrazione*, mentre con la prima qualcosa che è saputo essere falso viene preso per vero. Quando diciamo che il maggiordomo è un essere umano, anziché dire che è un uomo di cinquantanove anni, nato a Treviglio, chiamato Ambrogio ecc., ciò che diciamo ha lo stesso valore di verità della descrizione più accurata: la verità in questione dipende dai fatti rilevanti e non cambia a seconda del livello di astrazione. Mentre cosa ben diversa è prendere tale maggiordomo per un essere umano di sesso femminile. (Nella finzione, sappiamo che è falso che *p* ma lo prendiamo per vero). Ciò non significa che questi fenomeni non possano ricorrere assieme (si può anzi ritenere che nei modelli economici convivano forme di astrazione, presunzione e finzione); quello che è importante sotto il profilo teorico è saper distinguere una cosa dall'altra.

Penso che la capacità di cogliere una finzione e di utilizzarla venga acquisita relativamente presto nello sviluppo psicologico e cognitivo. Quando i bambini giocano a guardie e ladri si comportano *come se* fossero guardie e ladri: non si ingannano, né presumono di essere guardie e ladri, né compiono delle astrazioni a partire da qualcosa di concreto. Semplicemente usano una finzione (benché non ne abbiano il concetto), comportandosi come se fosse vero ciò che sanno essere falso. Sanno di non essere guardie e ladri, ma si comportano come se lo fossero.

Sulla base della definizione (D₁) passerò al secondo compito di una teoria generale delle finzioni: fornire un *modello* di finzione che possa valere nei diversi ambiti in cui si creano e utilizzano finzioni, *sia sotto un profilo esplicativo sia sotto un profilo normativo*. Il che non impedisce di partire da esempi specifici e relativi ad ambiti determinati, purché le considerazioni che se ne traggono possano essere estese ad ambiti diversi. Gli esempi e gli ambiti cui mi limiterò in questa sede sono il diritto e la letteratura, iniziando da quest'ultima: cercherò di indicare come funzionano in generale le finzioni letterarie, vedendo poi se in ambito giuridico la loro funzionalità sia considerevolmente uguale o diversa.

La mia ipotesi iniziale è che una finzione debba essere, in qualche senso, coerente (§ 2); l'ipotesi verrà messa alla prova rispetto ad alcune finzioni letterarie (§ 3) e giuridiche (§ 4), chiedendo infine se nella coerenza si possa riconoscere uno standard esplicativo e normativo (§ 5). La mia risposta a

⁶ Si veda naturalmente H. Vaihinger, *La filosofia del «come se»* (1911), Roma, Ubaldini, 1967.

⁷ Mi pare che questo valga per ogni tipo di presunzione, comprese le presunzioni legali «assolute» (che cioè non ammettono prova contraria): quanto presumono può ben essere vero. Cfr. S. Pugliatti, voce *Finzione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 667-672, a proposito della *ficta confessio* (la mancata risposta all'interrogatorio o la mancata prestazione del giuramento come confessione dei fatti) e del brocardo *res iudicata pro veritate accipitur*: in entrambi i casi quanto viene assunto può essere vero.

questa domanda sarà prudente ma affermativa.

2. Finzioni e coerenza

Che cosa sono le finzioni in generale? Secondo (D₁) consistono in ciò che è coscientemente falso ma utilizzato per qualche scopo. Le finzioni letterarie sono costituite da enunciati consapevolmente falsi prodotti e fruiti per finalità estetiche. (A dire il vero, non ogni enunciato di una finzione letteraria deve essere falso, ma, per distinguerla da una narrazione storica o fattuale, almeno un suo enunciato deve essere coscientemente falso)⁸. In modo analogo, le finzioni giuridiche sono costituite da enunciati coscientemente falsi utilizzati al fine di produrre una desiderabile conseguenza giuridica⁹. Questo vale in chiave analitica, come definizione di ciò che intendiamo generalmente per «finzione»; ma non basta a fornirne un modello che sia esplicativo dei caratteri prevalenti delle nostre finzioni e che sia normativo nel fornire un criterio per la loro valutazione. Essere una finzione non è identico a essere una buona finzione e mi sembra che, per essere buona, una finzione debba essere in qualche senso *coerente*. Si badi: non sto parlando di un mio personale criterio, ma di un criterio che mi sembra prevalente nel nostro modo di utilizzare le finzioni.

Nei contesti letterari, a differenza di quanto accade nei contesti epistemici, la coerenza non è un criterio (pur fallibile) di veridicità o attendibilità, dato che le finzioni letterarie sono false per definizione e non hanno una funzione conoscitiva. Che queste siano coerenti sembra semmai richiesto ai fini della loro apprezzabilità o godibilità¹⁰. Ma è noto che il termine «coerenza» ha diversi sensi ed è suscettibile di diversi usi. Da una parte, la coerenza non va identificata con la coerenza logica (*consistency*), cioè con l'assenza di contraddizioni; dall'altra, non è facile definirla in positivo. È qualcosa in più della mera coerenza logica, in quanto riguarda non solo le relazioni logiche fra enunciati ma anche il loro contenuto e le loro relazioni con il mondo. Mi sia consentito approfondire il discorso.

La coerenza è stata di recente invocata in numerosi dibattiti filosofici e presenta una parentela con le varie forme di olismo discusse nella filosofia contemporanea. Se per alcuni autori essa è la chiave della giustificazione epistemica¹¹, per altri è anche un principio del ragionamento e della razionalità¹². C'è così chi ha sostenuto che la coerenza è un criterio fondamentale non solo nella selezione delle ipotesi scientifiche ma anche nella valutazione del pensiero e della condotta¹³. Per altri autori ancora, riferendoci all'ambito del diritto, la coerenza è uno dei principali criteri per

⁸ Ma ci si può chiedere se di un'opera letteraria abbia senso predicare la falsità; si direbbe di sì, in quanto costituita in maggior parte da enunciati semanticamente falsi. *Contra*, vedi A. Bonomi, *Lo spirito delle narrazioni*, Milano, Bompiani, 1994, p. 92, nonché P. Lamarque, S.H. Olsen, *Truth, Fiction, and Literature: A Philosophical Perspective*, Oxford, Oxford University Press, 1994.

⁹ Così L.L. Fuller, *Legal Fictions* (1930-1931), Stanford, Stanford University Press, 1967. Cfr. ad es. J. Smith, *Surviving Fictions*, in «Yale Law Journal», 27, 1917, pp. 147-167; R. Demos, *Legal Fictions*, in «International Journal of Ethics», 34, 1923, pp. 37-58.

¹⁰ A partire dall'idea di Coleridge per cui le finzioni richiedono una «sospensione dell'incredulità» (*suspension of disbelief*), mi sono chiesto altrove se ciò comporti un paradosso: normalmente crediamo ciò che riteniamo vero, ma qui ci viene chiesto di credere qualcosa di coscientemente falso (G. Tuzet, *How Fictions Are Credible*, in Woods, *op. cit.*, pp. 389-419).

¹¹ Cfr. L. Bonjour, *The Structure of Empirical Knowledge*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1985; D. Davidson, *Subjective, Intersubjective, Objective*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 137-159; S. Haack, *Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in Epistemology*, sec. ed., Amherst, Prometheus Books, 2009. Come tuttavia mi fa notare Alberto Artosi, non sono rari i casi in cui, nella scienza empirica, la coerenza viene sacrificata per «salvare i fenomeni».

¹² Cfr. G. Harman, *Change in View. Principles of Reasoning*, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1986; P.R. Thagard, *Coherence in Thought and Action*, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2000.

¹³ P.R. Thagard, *Computational Philosophy of Science*, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1988; Id., *Conceptual Revolutions*, Princeton, Princeton University Press, 1992; Id., *Coherence in Thought and Action*, cit.

definire la correttezza dell'interpretazione e del ragionamento giuridico¹⁴. In ambiti diversi e rispetto ai relativi problemi la coerenza sembra giocare pertanto un ruolo significativo.

Certamente i problemi di ciascun ambito sono distinti e contestuali, ma le tesi rapidamente menzionate sembrano condividere la stessa idea, cioè che la coerenza è un criterio fondamentale nell'affrontare le rispettive questioni.

Ora la mia impressione è che nella nostra tradizione letteraria *la coerenza sia un criterio per stabilire la «bontà» delle finzioni*, anche se bisogna notare che, pur contribuendo al valore estetico di un'opera, la coerenza non ne è una condizione sufficiente. (Sarebbe interessante capire quali altri criteri valgono a tal fine, ma non posso occuparmene qui). In che senso però di «coerenza»? Almeno in due sensi: 1) nel senso di coerenza *interna* secondo cui, oltre alla coerenza logica, a un insieme di enunciati è richiesto un contenuto in sé coerente così da stabilire nell'insieme un senso compiuto, o una storia in sé credibile anche se falsa o addirittura irrelata al nostro mondo; 2) nel senso di coerenza *esterna* in cui, oltre alla coerenza logica, a un insieme di enunciati è richiesto un contenuto coerente con il suo sfondo storico o il mondo reale, così da stabilire, anche in questo caso, una storia credibile ancorché letteralmente falsa.

Su questa base si può aggiungere che non il medesimo standard di coerenza è richiesto per ogni tipo di finzione letteraria. A volte può bastare la coerenza interna, a volte è richiesta la coerenza esterna e a diversi gradi, a seconda dell'opera e del suo stile. Stili diversi hanno diversi tipi e livelli di coerenza. Per renderne conto, mi sia concesso introdurre la nozione di *Soglia di coerenza*: ritengo che ogni stile letterario abbia una propria soglia di coerenza¹⁵ e che ci possano essere delle significative differenze fra soglia e soglia. Un romanzo realista, ad esempio, deve essere esternamente coerente e a un alto livello di dettaglio; a un'opera *fantasy* potrebbe bastare la coerenza interna e a un'opera surrealista una coerenza interna a una soglia più bassa; per non parlare di un'opera dadaista in cui la soglia di coerenza può essere minima.

L'idea comune, in ogni caso, è quella di un insieme di elementi che «hanno senso» nel loro complesso¹⁶. Si potrebbe obiettare che è un criterio troppo vago, in quanto suscettibile di essere specificato in molti modi diversi, alcuni dei quali sono forse incompatibili¹⁷. Basta a fare ordine la distinzione fra coerenza interna ed esterna? Di nuovo si potrebbe obiettare che la distinzione non dice abbastanza, in quanto non specifica che cosa rende internamente o esternamente coerente un insieme di enunciati. Si tratta in effetti di un'obiezione seria che merita di essere considerata per comprendere in quale modo la coerenza, interna o esterna, sia importante in questa sede. Penso che qui sia in gioco uno dei più importanti sensi di «coerenza»: la *coerenza esplicativa*¹⁸.

La coerenza esplicativa è importante non solo nella valutazione e selezione delle ipotesi scientifiche ma anche nella fruizione delle finzioni letterarie, poiché offre una risposta alle domande abduitive che il testo può suscitare nei lettori¹⁹. Detto in altro modo, offre la *migliore spiegazione* di un'opera

¹⁴ Cfr. ad es. N. MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978; B. Jackson, *Law, Fact and Narrative Coherence*, Liverpool, Deborah Charles, 1988; R. Alexy, A. Peczenik, *The Concept of Coherence and Its Significance for Discursive Rationality*, in «Ratio Juris», 3, 1990, pp. 130-147; G. Zaccaria, *L'arte dell'interpretazione*, Padova, Cedam, 1990, p. 135 ss.; Id., *Questioni di interpretazione*, Padova, Cedam, 1996, p. 197 ss.; B. Pastore, *Giudizio, prova, ragion pratica*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 197 ss.; S. Bertera, *Does Arguing from Coherence Make Sense?*, in «Argumentation», 19, 2005, pp. 433-446.

¹⁵ Altri direbbe che ogni stile ha le proprie «regole del gioco». Così si può pensare che la tesi in esame non valga per ogni singola *opera* bensì, appunto, per ogni *stile* (per quanto vaghi siano i confini fra uno stile e l'altro). Si noti inoltre che la nozione di «soglia» è quantitativa, mentre la distinzione fra coerenza interna ed esterna è qualitativa; ciò non costituisce un problema concettuale, dato che possono esserci soglie di coerenza sia interna che esterna.

¹⁶ Secondo Harman (*Change in View*, cit., p. 65), la coerenza di una «concezione» (*view*) consiste nelle connessioni di intelligibilità fra i suoi elementi.

¹⁷ Vedi ad es. la distinzione fra coerenza sincronica e diacronica (G.J. Postema, *Law's Melody: Time and Normativity of Law*, in «Associations», 7, 2003, pp. 227-239), oppure quella fra coerenza analogica e deduttiva (Thagard, *Coherence in Thought and Action*, cit., p. 48 ss.).

¹⁸ Cfr. Harman, *Change in View*, cit., cap. 7; Thagard, *Coherence in Thought and Action*, cit., cap. 3.

¹⁹ Altrove ho cercato di mostrare il ruolo dell'abduzione nel ragionamento giuridico (G. Tuzet, *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto*, Torino, Giappichelli, 2006). Sull'abduzione nel dibattito recente, cfr. L.

narrativa o testo letterario²⁰. Si noti che in una narrazione ci sono di solito degli elementi che non sono cruciali per la storia narrata ma contribuiscono al suo sviluppo e alla sua rappresentazione; potremmo chiamarli «elementi neutrali». Oltre a questi ci sono degli «elementi cruciali» che ne costituiscono la chiave, gli snodi essenziali, il fulcro. Mi sembra che la coerenza esplicativa valga soprattutto per gli elementi cruciali: se questi non sono coerenti, la finzione non è credibile, non è una «buona» finzione. Ciò vale non solo per la coerenza esterna (le relazioni del testo con il mondo), ma anche per quella interna (le relazioni fra gli enunciati che compongono la storia): se l'opera non offre degli elementi sufficienti a spiegare il proprio svolgimento (realistico o fantastico che sia), non è una buona opera²¹.

Si può ancora chiedere, tuttavia, in che senso la coerenza esplicativa offra la migliore spiegazione di una narrazione o almeno dei suoi elementi cruciali. Penso che la risposta non sia difficile se pensiamo a quanto una spiegazione ci offre di solito, vale a dire le *cause* o le *ragioni* di ciò che accade, in questo caso le cause o le ragioni di ciò che accade nella storia narrata, in particolare ai suoi snodi e in relazione ai suoi elementi cruciali. Le coerenza esplicativa ce ne offre il senso chiarendoci perché un certo evento è accaduto, perché un certo personaggio si comporta in un dato modo, perché è stata presa una certa decisione, ecc. A che livello di dettaglio e con che ampiezza? Questo dipende dalla soglia di coerenza. Un romanzo realista deve limitare al massimo gli eventi inverosimili e offrire una spiegazione esternamente credibile di quanto vi accade; a un'opera fantastica può bastare una forma di coerenza interna e a un livello esplicativo non particolarmente accurato; a un'opera surrealista può bastare anche meno. Questo significa che il quadro della coerenza esplicativa può includere più o meno elementi del testo e in modi più o meno stringenti a seconda dello stile, del genere letterario, dell'intento con cui l'opera è stata composta. Non è necessario che ogni elemento riceva una spiegazione; alcuni passaggi di un testo possono essere ellittici; alcuni eventi e azioni possono mancare di una causa o ragione definita; l'autore può deliberatamente lasciare qualcosa di inspiegato, suscitando con ciò delle domande abduttive cui il lettore dovrà cercare di rispondere come può, senza dimenticare che l'autore può consegnarci delle questioni aperte da apprezzare come tali. Ma un conto è che resti qualcosa di inspiegato; un altro è che il testo manchi di qualsiasi coerenza esplicativa. A chi interesserebbe un'opera del tutto incoerente?

Ora si potrebbe insistere che questa nozione, così comprendente, finisce per essere priva di un contenuto definito: se possiamo individuare un tipo e una soglia di coerenza per qualsiasi opera letteraria, il requisito in questione diventa banale. Se per ogni opera ci sono un tipo e una soglia di coerenza, tale requisito diventa una sorta di proprietà analitica delle opere letterarie. Ma non è così. Si tratta piuttosto di un requisito *normativo* indipendente dalle singole opere e dipendente dalla prassi e dalla critica letteraria che individua diversi stili e diverse soglie di coerenza. Allora la cosa interessante è vedere come questo requisito generale e normativo è soddisfatto (o no) nelle specifiche opere che si possono prendere in considerazione, valutando cioè in che modo la soglia è raggiunta (o no) tramite la coerenza interna o esterna di uno specifico testo.

Qui di seguito cercherò di presentarne alcuni esempi significativi, non tanto di testi a carattere realista (per i quali la tesi avanzata mi sembra palesemente corretta) quanto di opere che sono a prima vista prive di coerenza. Se riscontreremo che la coerenza opera persino in queste ultime,

Magnani, *Abduction, Reason, and Science*, New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001; S. Paavola, *Abduction through Grammar, Critic, and Methodetic*, in «Transactions of the Charles S. Peirce Society», 40, 2004, pp. 245-270; D. Gabbay, J. Woods, *The Reach of Abduction: Insight and Trial*, New York, Elsevier Academic Press, 2005; A. Aliseda, *Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation*, Berlin, Springer, 2006.

²⁰ Sulla nozione di *Inference to the Best Explanation*, cfr. in particolare G. Harman, *The Inference to the Best Explanation*, in «The Philosophical Review», 74, 1965, pp. 88-95; J.R. Josephson, S.G. Josephson, *Abductive Inference*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994; P. Lipton, *Inference to the Best Explanation*, sec. ed., London, Routledge, 2004.

²¹ Questo è stato sostenuto anche per romanzi paradossali come il *Tristram Shandy* di Sterne. Cfr. V. Sklovskij (1929), *Una teoria della prosa*, Milano, Garzanti, 1974, cap. 5.

l'ipotesi che le finzioni siano prevalentemente strutturate secondo coerenza riceverà una significativa conferma. Prenderemo in considerazione peraltro alcuni testi poetici che in quanto tali sono decisamente più problematici per l'ipotesi al vaglio, giacché un romanzo è costitutivamente portato ad avere una trama coerente, mentre una poesia è assai meno vincolata da questo punto di vista. Pertanto, se la nostra ipotesi troverà conferma non solo in opere di gusto realista ma anche in opere diverse e di natura poetica, sarà giustificato ritenerla corretta.

3. Coerenza e finzioni letterarie

Prendiamo l'*Orlando furioso* di Ludovico Ariosto. È un poema del fantastico costruito con la tecnica dell'*entrelacement*, vale a dire quella tipica forma compositiva del romanzo cavalleresco che consiste nel portare avanti contemporaneamente, intrecciandole fra loro, diverse vicende in modo che tutte contribuiscano a un disegno coerente²². Il fatto che si tratti di un poema fantastico può far pensare che in esso la libertà inventiva dell'autore sia di gran lunga maggiore che in un'opera di gusto realista e che nel comporla siano pochi i vincoli da osservare. Benché sia vero che un'opera del genere permette di esercitare una grande libertà inventiva, non è vero che manchi di vincoli. Dove la narrazione di una vicenda è interrotta dalla narrazione di un'altra, quindi ripresa, quindi nuovamente interrotta, è indispensabile che la storia abbia una riconoscibile coerenza. Dove la trama è costituita da vicende che si intrecciano le une alle altre, è indispensabile che fra queste e il loro sviluppo complessivo vi sia una riconoscibile coerenza. Un andirivieni narrativo richiede necessariamente una forte coerenza, un senso senza il quale la finzione perderebbe di credibilità e di valore estetico. Ma quale coerenza? Si tratta evidentemente di coerenza interna, in una vicenda non priva comunque di riferimenti al mondo reale e alla storia se pensiamo all'*Orlando furioso* (la lotta fra pagani e cristiani, la corte di Carlo Magno, la città di Parigi ecc.).

Ognuna delle vicende intrecciate ha peraltro una propria coerenza interna. Consideriamo la nota «sequenza lunare»: l'ascesa di Astolfo alla luna con lo scopo di recuperare il senno di Orlando. Cosa penseremmo se una volta giunto alla meta Astolfo non si occupasse per nulla del senno di Orlando e facesse tutt'altro, ad esempio giocare a carte con l'ippogrifo? L'ascesa avviene sul fantastico ippogrifo e con l'aiuto di un corno incantato. Cosa penseremmo se a un certo punto dell'ascesa Astolfo non fosse più rappresentato su un ippogrifo ma su una scopa e non venisse data alcuna ragione di ciò? Penseremmo che l'opera è incoerente, o quantomeno insoddisfacente sotto un profilo esplicativo (vi accadono cose di cui non sono date le cause o ragioni). Al contrario la sequenza si snoda secondo una narrazione coerente e oltretutto ricca di considerazioni morali circa gli abiti così spesso dissennati degli esseri umani.

Chi non fosse ancora persuaso potrebbe chiedere di considerare un esempio ancor più problematico, per confermare in maniera più convincente l'ipotesi in esame. Prendiamo allora i *Limericks* di Edward Lear: *A Book of Nonsense* e *More Nonsense*, pubblicati a Londra rispettivamente nel 1846 e nel 1871, sono raccolte di brevissime composizioni di cinque versi l'una, rimate secondo lo schema *aabba*, cui si accompagnano dei disegni caricaturali a opera dello stesso Lear²³. Sono composizioni dette *Limericks* in omaggio a un'antica tradizione letteraria irlandese.

Secondo il modo usuale di qualificarle, sono un esempio di *nonsense*, ovvero poesie dell'assurdo, dell'incongruo, dell'illogico, dello strambo. Con quali accorgimenti? Parole sottilmente inadeguate alla situazione, accostamenti paradossali di categorie eterogenee, particolari incongrui o assurdamente minuziosi, impensate determinazioni temporali, indebita importanza attribuita a particolari del tutto estranei al fine supposto e altro ancora. Leggiamo che cosa accadde al *Vecchio sannita*:

²² Cfr. fra gli altri I. Calvino, *Saggi*, 2 voll., Milano, Mondadori, 1995, pp. 759-768; C. Dini, *Ariosto: guida all'Orlando Furioso*, Roma, Carocci, 2001, pp. 10-11, 39-41; G. Ferroni, *Ariosto*, Roma, Salerno, 2008.

²³ E. Lear, *Il libro dei nonsense* (1846/1871), Torino, Einaudi, 1970.

C'era un vecchio sannita
 Disgustato dalla vita;
 Gli cantarono una ballata,
 Lo cibarono d'insalata,
 E guarirono quel vecchio sannita²⁴.

Si tratta di una storia sensata e coerente? Che cosa ci sarebbe di sensato e coerente in una vicenda e composizione del genere? Si tratta di situazioni perlomeno strane e bizzarre, se non illogiche e assurde – recita il giudizio comune. Al contrario la mia impressione è che queste composizioni abbiano una propria logica e coerenza, pur a una soglia notevolmente più bassa di altri generi, com'è ovvio. Innanzitutto, il verso finale è quasi sempre una chiusura coerente con la situazione presentata nei primi due e sviluppata nella parte centrale (oltretutto, il primo, il secondo e il quinto sono i versi accomunati dalla rima *a*, e l'ultima parola del quinto è quasi sempre l'ultima parola del primo). Certamente, se consideriamo il caso del *Vecchio sannita*, non è normale che un uomo disgustato dalla vita guarisca sentendo una ballata e mangiando insalata; tuttavia tali improbabili rimedi conducono a un plausibile esito la situazione inizialmente presentata. Dunque, il testo presenta una coerenza interna ed esplicativa, benché il plausibile problema (il disgusto della vita) sia risolto con mezzi implausibili (ascoltare una ballata e cibarsi d'insalata). Un esempio ancor più interessante è quello del *Vecchio di Gretna*:

C'era un vecchio di Gretna
 Che ruzzolò nel cratere dell'Etna;
 Quando gli chiesero: «Scotta laggiù?»
 Rispose tranquillo: «Mai più!»
 Quel mendace vecchio di Gretna²⁵.

Si noti che quanto accade nel terzo e quarto verso è coerente con quanto accade nei primi due. Ciò che viene chiesto nel terzo («Scotta laggiù?») è coerente con la situazione data. Non viene chiesto cosa faccia $2 + 2$ o se Giulio Cesare abbia attraversato il Rubicone (cose che sarebbero completamente fuori luogo) ma se, poiché il vecchio è caduto nell'Etna, vi faccia caldo. La stranezza è data dal fatto che la risposta sarebbe scontata – si sa che in un vulcano attivo fa caldo – ma il vecchio risponde a sorpresa che non è così. Si noti allora come Lear lo definisce nell'ultimo verso: «Quel mendace vecchio di Gretna». Lo definisce *mendace* poiché dichiara che nel vulcano non fa caldo, mentre chiunque sa che è vero il contrario. Non è logico chiamare mendace chi dice il falso? Questi sono gli elementi cruciali della poesia e manifestano una chiara forma di coerenza esplicativa. (Mentre il fatto di provenire da Gretna è un elemento neutrale utile solo a fini di rima). L'impressione di stranezza o assurdità nasce, mi pare, dal fatto che Lear utilizza in sostanza due procedimenti per comporre i propri *Limericks*: 1) far seguire a qualcosa di (relativamente) normale qualcosa di implausibile, che pure lo porta a compimento, o viceversa 2) far seguire a qualcosa di implausibile qualcosa di (relativamente) normale, dove per «normale» intendo grosso modo ciò che è frequente o probabile in una data situazione, mentre per «implausibile» intendo ciò che è improbabile, impossibile o comunque insensato²⁶. Si rifletta così su questi esempi ulteriori:

1) *Dal normale all'implausibile*

Un vecchio cade da cavallo, si divide in due, ma viene aggiustato con la colla; un altro è minacciato da un bue ma seduto su una panca, sorridendo a destra e a manca, intenerisce

²⁴ Ivi, p. 273.

²⁵ Ivi, p. 197.

²⁶ Una situazione improbabile anche se non impossibile: una vecchia che sventaglia tre polli su una panca (ivi, p. 369). Una situazione impossibile: un vecchio che galoppa in cima a una tartaruga (ivi, p. 373). Una situazione che mi pare insensata: una giovane che porta in testa un parrucchino e cavalca in groppa a un maialino (ivi, p. 397).

l'animale²⁷.

2) *Dall'implausibile al normale*

Un uomo dalla bocca smisuratamente larga muore inghiottendo un piatto tondo ricolmo d'ogni sorta di pesci; un vecchio che frequenta la vetta di un albero la abbandona perché infastidito dai corvi²⁸.

Con questo voglio dire che ognuno dei *Limericks* di Lear esibisce una forma di coerenza, di un tipo o dell'altro? No, poiché alcuni testi sono veramente strambi e sembrano privi di qualsiasi riconoscibile coerenza, come il seguente:

C'era una signorina di Lodi
Di cui tutti cantavan le lodi;
Si dedicava insieme all'arpa
E alla pesca alla carpa,
Quella compita signorina di Lodi²⁹.

Tuttavia, penso che questo e altri testi siano le eccezioni che confermano la regola. I procedimenti compositivi sopra distinti non sono leggi scientifiche suscettibili di essere falsificate da un controesempio qualsiasi; sono piuttosto delle regole estetiche suscettibili di varie eccezioni e infrazioni. I loro risultati sono valutabili secondo il criterio normativo della coerenza, la quale può essere determinata secondo varie soglie. Talvolta le poesie di Lear la soddisfano, talvolta no. La questione analitica che potrebbe sorgere è se una finzione letteraria priva di coerenza sia ancora una finzione. Non penso si possa rispondere negativamente (si tratterebbe di una stipulazione molto restrittiva sul significato di «funzione letteraria»); ma oserei dire che una finzione priva di coerenza è molto spesso una cattiva finzione, una finzione con un valore estetico scarso o nullo³⁰.

Nella storia della letteratura peraltro non mancano esempi di opere volutamente contraddittorie, assurde o incomprensibili (in altro ambito artistico si può pensare al Teatro dell'assurdo). Il Dadaismo ad esempio, per bocca di Tristan Tzara, ha esplicitamente elogiato il contraddirsi, prospettando un'arte vivificata dalle incoerenze e dalle stranezze di ogni sorta.

Scrivo un manifesto e non voglio niente, eppure certe cose le dico, e sono per principio contro i manifesti, come del resto sono contro i principi [...]. Scrivo questo manifesto per provare che si possono fare contemporaneamente azioni contraddittorie, in un unico refrigerante respiro; sono contro l'azione; per la contraddizione continua e anche per l'affermazione, non sono né favorevole né contrario e non do spiegazioni perché detesto il buonsenso³¹.

Ma anche a prescindere dal fatto che un conto è fare una dichiarazione di poetica e un altro è comporre delle opere (coerenti con essa?), mi sembra che anche questa sia un'eccezione che conferma la regola, in quanto si tratta di un proclama avanguardista che intende appunto dirigersi contro una tradizione consolidata.

Non si dimentichi inoltre che la conclusione raggiunta qui non vale solo per la poesia: vale *a fortiori* per la narrativa – romanzi, novelle o racconti che siano – cioè per le opere meno libere da vincoli di quanto non sia una composizione poetica. Dove un'opera è supposta avere una trama

²⁷ Ivi, pp. 97 e 143.

²⁸ Ivi, pp. 119 e 131.

²⁹ Ivi, p. 189 (l'unico richiamo coerente, mi pare, è fra l'essere «compita» e l'essere oggetto di lodi). Di questi e altri esempi ho trattato più ampiamente in G. Tuzet, *Finzioni giuridiche e letterarie. È possibile una teoria unificata?*, in C. Faralli, M.P. Mittica (a cura di), *Diritto e letteratura. Prospettive di ricerca*, Roma, Aracne, 2010, pp. 75-108.

³⁰ Tanto nell'ipotesi che non rispetti i propri stessi criteri, quanto nell'ipotesi che non risponda a quelli elaborati dalla critica letteraria.

³¹ T. Tzara, *Manifesto dada 1918*, ora in Id., *Manifesti del dadaismo e lampisterie*, a cura di G. Posani, Torino, Einaudi, 1975, pp. 5-6.

coerente, la mancanza di coerenza ne comporta una perdita di valore estetico.

Quello che a questo punto dobbiamo chiederci è se il criterio della coerenza valga anche per altri tipi di finzioni e possa contribuire significativamente a una loro teoria generale. Nel seguito ci occuperemo delle finzioni in ambito giuridico.

4. Coerenza e finzioni giuridiche

Il tema delle finzioni è un classico della teoria del diritto, dove si trovano diversi modi di renderne conto, di spiegare come esse funzionano e perché vengono utilizzate in ambito giuridico³². Credo che si possa ribadire che si tratta di assunzioni coscientemente false (a differenza delle presunzioni), ma se vogliamo rendere più perspicua la definizione (D₁) data sopra, dobbiamo dire che per «finzione giuridica» intendiamo questo:

(D₂) *assunzione coscientemente falsa ma accettata per determinare una buona conseguenza giuridica.*

A differenza di (D₁), (D₂) indica la natura giuridica del fine perseguito e specifica il tipo di atteggiamento in questione: non un vago «utilizzo» (che può avere significati diversi) ma un'accettazione da parte del giurista al fine di produrre una desiderabile conseguenza giuridica.

Non intendo discutere qui se le finzioni giuridiche siano dei buoni strumenti o meno; com'è noto, esse hanno attratto un ampio numero di critiche a questo riguardo, fra cui si possono ricordare quelle di Bentham secondo cui le finzioni giuridiche non sono che un mezzo per ingannare i cittadini e preservare il potere e i privilegi dei giuristi³³; benché la questione sia importante, non la tratterò in questa sede. Ciò che mi interessa è vedere come operano le finzioni giuridiche e quali sono i criteri generali che ne governano l'uso. Prima di ciò, tuttavia, è opportuno aggiungere qualcosa sui loro scopi, in modo da procedere a una loro classificazione, specificando altresì che non mi occuperò dei loro aspetti «genetici» (se siano cioè finzioni prodotte dai giudici o dai legislatori o dalla scienza giuridica).

Alcune finzioni giuridiche e politiche forniscono dei fondamenti a un'istituzione o a un intero sistema giuridico o politico. Si pensi allo Stato di natura, al Contratto sociale o alla Volontà generale dei cittadini: si tratta di entità finzionali. È notoriamente falso che lo Stato di natura sia esistito in quanto tale, ma viene accettato come un'assunzione che conduce ad alcune desiderabili conseguenze giuridiche e politiche. Quali conseguenze? In particolare, la costituzione della sovranità (Hobbes), delle libertà civili e politiche (Locke), della democrazia e dell'eguaglianza (Rousseau)³⁴. Le conseguenze variano a seconda dell'autore e del suo diverso modo di rappresentare lo Stato di natura e il patto che viene siglato per uscirne. Nella filosofia contemporanea, l'appello di John Rawls al «velo di ignoranza» nella «posizione originaria» mi sembra rispondere alla stessa logica del costruire una finzione per produrre determinate conseguenze³⁵. Pur in un quadro molto diverso, mi sembra seguire la stessa logica l'appello di Hans

³² Vedi ad es. Fuller, *op. cit.*; P.J. Olivier, *Legal Fictions in Practice and Legal Science*, Rotterdam, Rotterdam University Press, 1975; F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova, Cedam, 1979; G. Mitsopoulos, *Le problème de la notion de fiction juridique*, Athènes, Académie d'Athènes, 2001; F. Brunetta d'Usseaux (a cura di), *Le finzioni del diritto*, Milano, Giuffrè, 2002.

³³ Cfr. ad es. B. Parekh (ed.), *Jeremy Bentham: Critical Assessments*, London, Routledge, 1993; N.M. Stolzenberg, *Bentham's Theory of Fictions*, in «Cardozo Studies in Law and Literature», 11, 1999, pp. 223-261; F. Ferraro, *Il giudice utilitarista. Flessibilità e tutela delle aspettative nel pensiero giuridico di J. Bentham*, Pisa, Ets, 2011, pp. 60-77.

³⁴ La letteratura su questi temi e autori è sterminata. Cfr. almeno G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, Bologna, il Mulino, 1968, p. 116 ss.; Todescan, *op. cit.*, pp. 248-250; G. Zaccaria, *Contratto sociale*, in Id. (a cura di), *Lessico della politica*, Roma, Edizioni Lavoro, 1987, p. 119; J.M. Kelly, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (1992), Bologna, il Mulino, 1996, p. 263 ss.

³⁵ J. Rawls, *Una teoria della giustizia* (1971), Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 32-36, 125-129. Una domanda interessante

Kelsen alla «norma fondamentale»³⁶. Queste finzioni costituiscono la premessa di un argomento volto alla fondazione di un sistema giuridico e politico. Pertanto le chiamerei *Finzioni fondative*.

Altre finzioni giuridiche sono utilizzate per giustificare una conseguenza giuridica che non potrebbe essere raggiunta altrimenti (o che potrebbe essere raggiunta ma a un prezzo troppo alto). Le chiamo *Finzioni giustificative*. Esse sono costituite da assunzioni coscientemente false accettate per giustificare una certa conclusione³⁷. Ve ne sono alcuni esempi davvero interessanti. Uno di questi, per opera di una corte inglese, è la finzione che l'isola di Minorca fosse una parte della città di Londra. A che fine assumere qualcosa del genere? Al fine di giustificare la propria competenza a decidere una controversia sorta sull'isola di Minorca³⁸.

Un altro interessante e noto esempio di finzione giustificativa viene dal diritto romano ed è quello della *lex Cornelia*, la quale «conteneva la finzione che il cittadino morto *in hostium potestate* veniva considerato, agli effetti della validità del suo testamento, “come se” fosse morto *in civitate*»³⁹. Perché ricorrere a tale finzione? Il problema sorgeva in rapporto all'istituto del *postliminium*, cioè «quell'istituto, di antica ascendenza, per cui certe persone (o certe cose), cadute in determinate circostanze in mano al nemico, non perdevano definitivamente il loro *status* giuridico, ma lo riacquistavano col ritorno *in civitatem*. Per il diritto romano, come per la maggior parte dei diritti antichi, quanto cadeva in potestà del nemico, diventava dominio dell'occupante»⁴⁰. Dunque il *captivus* perdeva (almeno temporaneamente) la *libertas* e la *civitas*. Da cui il problema in caso di decesso: la morte del cittadino *in hostium potestate* comportava la caduta dei suoi diritti e la conseguente *successio* che annullava il testamento precedentemente redatto. «Ma la *lex Cornelia* rovesciò la prospettiva: intendendo salvaguardare la successione testamentaria del prigioniero, compromessa dalla *capitis deminutio* subita, il decesso *apud hostes* acquistò rilevanza giuridica. Se il *captivus* moriva in prigionia, doveva considerarsi “come se” fosse morto *in civitate*: con questa finzione venne così assicurata la sua successione testamentaria»⁴¹. La finzione era dunque motivata dalla volontà di salvaguardare la successione testamentaria del prigioniero e aveva la funzione di determinare una diversa conseguenza giuridica in caso di morte *apud hostes* del testatore, una conseguenza avvertita come più giusta e desiderabile.

Altre finzioni utilizzate in ambito giuridico, benché non tradizionali come le precedenti, sono quelle che chiamerei *Finzioni cognitive*, ossia le ricostruzioni artificiali dei fatti passati su cui verte un processo, o la rappresentazione artificiale di fatti futuri rilevanti per il giudizio presente, o in ogni caso l'uso di simulazioni informatiche per acquisire informazioni sui fatti rilevanti⁴². Penso agli artefatti tecnologici la cui funzione è quella di rappresentare qualcosa che non è attualmente osservabile. In questo senso, le finzioni cognitive non sono assunzioni coscientemente false ma accettate per uno scopo giuridico; non lo sono per la ragione che incorporano delle ipotesi o delle

cui non posso rispondere qui è quale rapporto vi sia fra queste finzioni e gli esperimenti mentali.

³⁶ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato* (1945), Milano, Etas, 1966, p. 408; Id., *Teoria generale delle norme* (1979), Torino, Einaudi, 1985, pp. 434-435.

³⁷ Si noti che anche le finzioni precedenti hanno in senso lato un carattere giustificativo; volendo, si potrebbe dire che le finzioni fondative sono una sottoclasse di quelle giustificative.

³⁸ Vedi J.C. Gray, *The Nature and Sources of the Law*, sec. ed., New York, Macmillan, 1921, p. 34 (che definisce «grottesca» questa finzione); Fuller, *op. cit.*, p. 18. Cfr. P. Chiassoni, *Finzioni giudiziali. Progetto di voce per un vademecum giuridico*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2001*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 71-94, segnatamente p. 72 ss.

³⁹ Todescan, *op. cit.*, pp. 25-26; cfr. Pugliatti, *op. cit.*, pp. 662-663. Sul ruolo delle finzioni nel diritto romano cfr. M. Bretonne, *Finzioni e formule nel diritto romano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 31, 2001, pp. 295-313.

⁴⁰ Todescan, *op. cit.*, p. 26.

⁴¹ Ivi, p. 28.

⁴² Cfr. ad es. T.M. Ostrom, *Computer Simulation: The Third Symbol System*, in «Journal of Experimental Social Psychology», 24, 1988, pp. 381-392; R. Conte, R. Hegselmann, P. Terna (eds.), *Simulating Social Phenomena*, Berlin, Springer, 1997; D. Parisi, *Simulazioni. La realtà rifatta nel computer*, Bologna, il Mulino, 2001; G. Tuzet, *Cognitive Fictions*, in L. Magnani (ed.), *Model-Based Reasoning in Science and Engineering*, London, College Publications, 2006, pp. 215-225.

predizioni sui fatti rilevanti e che, quando tali ipotesi o predizioni sono corrette, esse sono vere, mentre le finzioni di cui abbiamo parlato sin qui sono sempre costituite da enunciati falsi. Dunque si tratta di finzioni in un senso diverso, che sono incline a chiamare «fenomenologico» in quanto la loro funzione è quella di dare una *rappresentazione artificiale* dei fatti rilevanti. (Per darne una definizione più precisa, direi che esse rappresentano artificialmente dei fatti non attualmente osservabili inferiti da fatti attualmente osservabili). Se allora volessimo arricchire (D₂) tenendo conto delle finzioni cognitive dovremmo dire che questi sono i significati di «finzione giuridica»:

(D₃) *assunzione coscientemente falsa ma accettata per determinare una buona conseguenza giuridica (finzione fondativa o giustificativa); rappresentazione artificiale di fatti non osservabili (finzione cognitiva).*

In ultimo luogo, dobbiamo considerare le finzioni consistenti in entità che non esistono nel mondo fisico ma solo nel mondo del diritto, ad esempio le società o i parlamenti. Queste entità non esistono *per se*: appartengono al mondo giuridico e più ampiamente alla sfera della realtà istituzionale (cui appartengono il denaro, le tasse, le crisi finanziarie, i confini statali, i governi, i presidenti, ecc.). In che modo sono generate queste entità? In virtù di norme e atti giuridici che le costituiscono. Le condizioni di esistenza di una società a responsabilità limitata, ad esempio, includono almeno una norma che prescrive come essa va creata e almeno un atto che la crea conformemente a quanto la norma prescrive. Parlerei pertanto di *Finzioni costitutive* – benché ad essere in senso stretto costitutivi siano gli atti e le norme rilevanti. Finzioni di questo tipo sono create per varie finalità che vanno da quelle economiche e commerciali (nell'esempio di una società) a quelle politiche e istituzionali (nell'esempio dei parlamenti). Se allora volessimo arricchire ulteriormente la definizione data sopra dovremmo attribuire a «finzione giuridica» questi significati:

(D₄) *assunzione coscientemente falsa ma accettata per determinare una buona conseguenza giuridica (finzione fondativa o giustificativa); rappresentazione artificiale di fatti non osservabili (finzione cognitiva); entità non fisica ma posta dal diritto (finzione costitutiva).*

Ma prima di vedere se per ciascuno di questi tipi di finzioni valga il criterio della coerenza, devo considerare una tesi di Pierluigi Chiassoni secondo cui, in ultima analisi, tutte le finzioni sarebbero costitutive, nel senso che dipenderebbero da norme costitutive, con il risultato che (D₂)-(D₄) sarebbero da modificare. Chiassoni nota che una finzione giudiziale può essere definita come un «espediente escogitato in vista di un fine pratico» e osserva altresì che questa caratterizzazione non chiarisce di che «espediente» si tratti⁴³. Egli ne distingue tre concezioni:

- a) la concezione *assertiva pura*, secondo cui le finzioni consistono in asserzioni false sulla cui base è applicato il diritto preesistente;
- b) la concezione *mista*, secondo cui consistono in asserzioni false sulla cui base è creata una nuova norma;
- c) la concezione *normativa pura*, secondo cui non consistono in asserzioni false ma nell'alterazione del diritto preesistente tramite la creazione di una nuova norma.

La preferenza di Chiassoni va alla terza concezione, per la ragione essenziale che il ragionamento giudiziale che ricorre a questo tipo di finzioni comporta non un'asserzione consapevolmente falsa su un fatto bruto ma un'asserzione vera su un fatto istituzionale⁴⁴. Il fatto istituzionale in questione

⁴³ Chiassoni, *op. cit.*, pp. 73-74.

⁴⁴ Ivi, pp. 77-79. Su fatti bruti e istituzionali il rinvio è a J.R. Searle, *The Construction of Social Reality*, New York, Free Press, 1995; ho trattato di quest'ultimo (ma ad altri fini) in G. Tuzet, *The Social Reality of Law*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2007*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 179-198.

sarebbe quello determinato dalla finzione (ad esempio che l'isola di Minorca sia una parte della città di Londra) e la finzione consisterebbe per l'esattezza nella produzione di due norme: una costitutiva (o interpretativa) del fatto istituzionale e una regolativa a suo riguardo (nella fattispecie, la norma che stabilisce la competenza dei giudici londinesi per le controversie sorte a Minorca).

La tesi di Chiassoni è seducente e ben argomentata. E mette in discussione (D₂)-(D₄) giacché sarebbe scorretto parlare di assunzioni coscientemente false: se di assunzioni si tratta, sono assunzioni normative articolate ad asserzioni vere su fatti istituzionali⁴⁵. Eppure vorrei tentare di esprimere due perplessità a riguardo.

La prima. Si può pensare che questa tesi esplicativa sia oltremodo complessa: invece che vedere nella finzione l'applicazione di una norma (regolativa) sulla base di un'assunzione falsa, vi postula l'applicazione di una norma regolativa sulla base di un'asserzione vera a proposito di un fatto istituzionale determinato da una norma costitutiva. Ci si può chiedere se non valga la pena di ricorrere al rasoio occamista.

Seconda perplessità. Le norme costitutive, mi sembra, non si limitano a «variare» la realtà o a contraddirla: fanno qualcosa di più, cioè *creano* delle entità nuove⁴⁶. Prendiamo la formula standard che le contraddistingue: «X conta come Y in C». L'entità (bruta) X conta come l'entità (istituzionale) Y nel contesto C, dove Y è un'entità dipendente dalla norma, che cioè non esiste in nessun senso prima della norma. Per fare un esempio, tale soggetto in carne e ossa conta come il Presidente della Repubblica italiana: prima della norma o dell'atto rilevante c'è solo il soggetto in carne e ossa, non il Presidente. Ora mi sembra di poter dire che se Y è un'entità del genere si tratta in effetti di norma costitutiva; invece quando Y non è tale non è in gioco propriamente una norma costitutiva bensì una finzione. Proviamo a schematizzare in questo modo:

- (1) X *conta come* Y nel contesto C.
- (2) X è considerato *come se* fosse Y nel contesto C.

In (1), l'ente Y è creato dalla norma stessa; in (2), Y non dipende ontologicamente dalla norma. Vediamo infatti cosa succede nel caso di Minorca: non si tratta in verità di un ente bruto ma di un ente istituzionale su cui, secondo Chiassoni, interviene una nuova norma costitutiva ai sensi della quale Minorca *conta come* una parte della città di Londra. Ma né l'isola di Minorca è creata dalla decisione giudiziale in questione né la città di Londra. Mi pare allora che in un caso del genere accada qualcosa di più debole di quanto accade con l'istituzione di un Presidente della Repubblica: si fa *come se* Minorca (che già esiste) fosse una parte di Londra (che già esiste). Se anche qui si volesse parlare di norme costitutive si dovrebbe riconoscere che è una forma più debole di costitutività. La cosa è ancor più evidente nell'esempio della *lex Cornelia* (pur se non è una finzione giudiziale bensì legislativa): il soggetto morto in mani nemiche è considerato *come se* fosse morto in patria, dove l'essere morto in patria o in cattività sono proprietà che preesistono alla *lex Cornelia*; in essa cioè si opera qualcosa come (2) e non (1), giacché non si crea una nuova entità istituzionale ma ci si limita ad assumere una premessa palesemente falsa.

Certo si potrebbe dire che anche il caso della *lex Cornelia* può essere parafrasato come (1): il soggetto morto in cattività *conta come* morto in patria. Ma un test per capire se siamo in presenza di una norma costitutiva o di una finzione è vedere se ci sia un'*inversione dei valori di verità*. Potremmo dire che c'è norma costitutiva e non finzione quando non c'è inversione di valori di verità, e viceversa. Se l'enunciato «X è Y» è falso, allora «X conta come Y» è una finzione. Se

⁴⁵ Ma io preferisco parlare in questo contesto di «assunzioni» poiché «asserzioni» mi sembra troppo forte: davvero c'è l'intento di *asserire* qualcosa? Mi pare che ci sia l'intento di assumere una premessa per trarne delle conclusioni: il punto non è dire come stanno le cose (quello che si fa con un'asserzione) ma trovare delle basi (anche fittizie) che giustificano una conclusione.

⁴⁶ Più precisamente ne creano il «tipo», le cui istanze saranno eventualmente create da atti costitutivi. Sul rapporto fra norme costitutive ed entità giuridiche (finzionali e non), vedi anche P. Di Lucia, *Tre specie di entità giuridiche: oggetti, enti, figmenta*, in «Rivista di estetica», 47, 2007, pp. 97-111.

l'enunciato «X è Y» non è né vero né falso, allora «X conta come Y» è una norma costitutiva. Nel caso del soggetto morto in cattività, «X è morto in patria» è falso e la *lex Cornelia* lo assume come vero operando una finzione. Così accade nel caso di Minorca, dove è falso che essa sia una parte della città di Londra e la corte lo assume come vero, invertendo i valori di verità⁴⁷. Prima che sia istituita la figura del Presidente della Repubblica, invece, non è né vero né falso dire che un soggetto ricopre tale carica. (È piuttosto un enunciato privo di senso, come dire che X è il Gran piripicchio della Mastella senza che ci siano norme costitutive e regolative che definiscano tale entità e le imputino poteri od obblighi). In tal caso non c'è un'inversione di valori di verità in quanto la norma che istituisce tale figura è appunto costitutiva.

Se lo si preferisce, ripeto, si può dire che le finzioni sono regole costitutive in senso debole, distinte da quelle in senso forte per il fatto che queste creano delle nuove entità istituzionali; l'importante è non confondere le cose e mi sembra che la tesi di Chiassoni trascuri questa differenza.

Se ora consideriamo i diversi tipi di finzioni giuridiche distinti sopra possiamo porre la domanda che ci interessa: vale anche qui il requisito della coerenza?

Come ho anticipato, negli ultimi anni il criterio della coerenza è stato al centro di numerosi dibattiti di teoria e filosofia del diritto. Alcuni autori in particolare hanno sostenuto che la coerenza è uno dei principali criteri di correttezza per quanto concerne l'interpretazione giuridica, il ragionamento giuridico e la decisione giudiziale⁴⁸. Non è questo però il nostro tema. Qui si tratta di capire se la coerenza sia un criterio che le finzioni giuridiche devono osservare per essere buone finzioni, finzioni accettabili o credibili; per vederlo useremo la classificazione presentata sopra, chiedendoci per ciascun tipo di finzioni se esso risponda o meno a un criterio di coerenza.

Iniziando dalle finzioni *fondative*, dobbiamo notare che queste hanno bisogno di supportare le rispettive conclusioni giuridiche e politiche con premesse accettabili (benché finzionali). Ad esempio, deve essere narrato un certo tipo di storia a proposito dello Stato di natura, di com'è, di come sono gli uomini in esso, di come si comportano nelle sue condizioni, di quali sono i loro desideri e atteggiamenti, di quali contenuti abbia il Contratto sociale, ecc. (Notoriamente, una delle dispute principali è se lo Stato di natura sia pacifico o meno). Ora, a mio giudizio, per essere persuasive tali narrazioni non possono fare a meno di essere coerenti (e non solo da un punto di vista logico o da un punto di vista interno). Che dire di una storia secondo cui nello Stato di natura le risorse sono scarse e gli esseri umani si comportano pacificamente? Sarebbe assai implausibile. Così, a prescindere dalle conclusioni che si vogliono sostenere, se si vuole utilizzare una finzione fondativa questa deve consistere in una narrazione coerente.

Consideriamo adesso le finzioni *giustificative*. Penso che la regola valga anche qui. Quanto viene assunto nella finzione della *lex Cornelia* è del tutto coerente: di un certo cittadino caduto e morto nelle mani del nemico si fa «come se» fosse morto *in civitate* (prima di essere catturato, secondo alcune interpretazioni) al fine di preservare la validità della sua successione testamentaria. La storia è falsa ma è coerente con i fatti rilevanti e i risultati che si vogliono realizzare, ha cioè una forma di coerenza esterna. Essendo tale, la finzione fornisce una soluzione giuridica reputata convincente dai giuristi romani dell'epoca rispetto al relativo problema. Si pensi allo stesso problema e a una narrazione secondo cui il cittadino non morì in prigionia in quanto, poco prima di morire presso i nemici, venne sollevato da una cicogna e ricondotto a Roma. La narrazione sarebbe falsa com'è falso quanto assunto dalla *lex Cornelia*, ma sarebbe meno credibile. Perché? Perché meno coerente con lo sfondo e i fatti rilevanti, che sono eventi bellici e disposizioni di volontà, non eventi

⁴⁷ Ci sono anche finzioni in cui l'inversione opera dal vero al falso, se si accoglie la distinzione fra finzioni *negative* e *positive*: con le prime si finge ad es. che una certa condizione che si è avverata *non* lo sia, con le seconde si finge che *abbia* avuto luogo un atto o un evento che in realtà non è accaduto. Cfr. Y. Thomas, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in «Droits», 21, 1995, pp. 17-52, segnatamente pp. 21-29.

⁴⁸ Molte discussioni nascono da R. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986. Su verità, coerenza e narrazioni nel processo, cfr. di recente M. Taruffo, *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009. Si badi che in letteratura si parla spesso di «congruenza» per segnalare una coerenza non solo logica.

fantastici e voli augurali. (La finzione di Minorca rimane invece un caso limite; tutt'al più la si può trovare coerente con la natura istituzionale del tracciare confini). Ciò induce a rilevare che la coerenza richiesta qui è di tipo esterno, il che rappresenta una significativa differenza con le finzioni letterarie, per le quali, rispetto a certi stili, è appropriata una forma di coerenza interna.

Cosa dire poi delle finzioni *cognitive*? Qui la risposta mi sembra semplice. Nella misura in cui incorporano delle ipotesi e delle predizioni su fatti passati e futuri queste finzioni devono essere coerenti per essere delle rappresentazioni non soltanto credibili da un punto di vista narrativo ma anche plausibili da un punto di vista epistemico. Che siano coerenti non vuol certo dire che siano vere (la loro verità dipende dai fatti rilevanti, non dalla coerenza narrativa), ma di certo una narrazione incoerente è nel complesso falsa.

Il caso più ostico è rappresentato dalle finzioni *constitutive*. Mentre il criterio della coerenza si applica agli altri tipi di finzioni giuridiche, si può pensare che non si applichi a questo poiché le finzioni costitutive non sono entità proposizionali suscettibili di essere vere o false, e coerenti o incoerenti: sono oggetti finzionali cui non si applica né la verità né la coerenza. Un parlamento in quanto tale non è né vero né falso, né coerente né incoerente. Lo stesso per una società o un presidente. Così queste importanti finzioni giuridiche sembrano sfuggire a una caratterizzazione in termini di coerenza. Se questo è corretto, esse costituiscono un'importante eccezione alla tesi che difendo. Nell'ultima parte di questo lavoro, tuttavia, cercherò di capire se tale considerazione possa essere rivista e se l'eccezione sia solo apparente. Quindi cercherò di trarne le debite conclusioni per una teoria generale delle finzioni.

5. La coerenza come standard?

Ho inizialmente definito le finzioni in questi termini: assunzioni coscientemente false accettate per qualche fine. Il primo compito di una teoria generale delle finzioni è quello di distinguerle da altri fenomeni limitrofi come le presunzioni e mi pare che la definizione adottata sia utile a questo riguardo. Essa ha diverse implicazioni. Una di queste è che le finzioni, essendo suscettibili di un valore di verità, sono entità linguistiche, o meglio proposizionali (a meno che non si ritenga che «vero» e «falso» si applichino anche a entità non linguistiche)⁴⁹. Essendo tali, le finzioni sono anche suscettibili di coerenza: sono capaci di essere (più o meno) coerenti o incoerenti. Se ora consideriamo il secondo compito di una teoria generale delle finzioni, vale a dire quello di fornirne un modello o la migliore teoria tanto da un punto di vista esplicativo che normativo, ci possiamo chiedere se una teoria coerentista sia un buon candidato. Abbiamo visto che lo è in relazione alle finzioni letterarie dove una buona finzione deve raggiungere una qualche soglia di coerenza interna o esterna. Abbiamo visto inoltre che la coerenza si applica in ambito giuridico a diversi tipi di finzioni. Possiamo allora trarne una generalizzazione e dire che la coerenza è uno standard che accomuna le finzioni giuridiche e letterarie? Pur senza dimenticarne le differenze, possiamo dire che una teoria coerentista ci spiega cosa sono le finzioni e ci indica normativamente quali requisiti deve possedere una buona finzione? Credo che si debba rispondere con molta prudenza. Innanzitutto abbiamo rilevato che per le finzioni giuridiche è richiesta tendenzialmente la coerenza esterna, da cui le finzioni letterarie possono invece prescindere. Poi un notevole ostacolo per una teoria coerentista è che le finzioni costitutive, cioè le entità costituite da norme e atti giuridici, sembrano sottrarsi al requisito della coerenza. Non sono entità proposizionali capaci di essere vere o false, coerenti o incoerenti. In senso stretto, una società non è né vera né falsa, né coerente né incoerente. Questo tipo di finzioni, si potrebbe pensare, risponde ad altri criteri e standard, non alla coerenza.

Potremmo comunque cercare di limitare i danni, per così dire, ammettendo questa eccezione e

⁴⁹ Su questo punto si veda W. Kühne, *Conceptions of Truth*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 104-107. Cfr. G. Tuzet, *Quante verità?*, in «Annali dell'Università di Ferrara», 22, 2008, pp. 163-168.

sostenendo che una teoria coerentista rende conto degli altri tipi di finzioni. Il problema è che anche rispetto a questi incontriamo a ben vedere lo stesso problema presentato dalle finzioni costitutive. Riprendiamo le finzioni letterarie. Uno degli elementi su cui sono costruite sono i personaggi che le popolano. Ma considerato di per sé il Vecchio sannita di cui parla Lear non è né vero né falso, né coerente né incoerente⁵⁰. Ciò non dipende dalle caratteristiche peculiari del Vecchio sannita ma dal suo essere un oggetto finzionale di carattere non proposizionale⁵¹. Ugualmente non ha senso dire che Pinocchio o Sandokan sono coerenti o incoerenti in quanto tali. Se è così, potremmo pensare, una teoria coerentista non rende neppure conto delle finzioni letterarie: dato che le entità di cui sono popolate non sono suscettibili di coerenza, quest'ultima non può esserne uno standard esplicativo e normativo. Ma siamo davvero costretti ad accettare una simile conclusione? Non credo.

L'argomento che vorrei sviluppare contro tale conclusione è molto semplice. Abbiamo detto che oggetti finzionali come le società o i protagonisti di un romanzo non sono in quanto tali suscettibili di verità e di coerenza; questo è anche vero degli oggetti fisici e dei reali esseri umani. Dell'albero che vedo davanti a me in quanto tale non si predica la verità: non si dice «Quest'albero è vero», ma si dirà «È vero che vedo un albero davanti a me». La verità, così come la coerenza, si predica di entità proposizionali, non di oggetti in quanto tali. Dunque, tanto gli oggetti finzionali quanto quelli reali non sono suscettibili, in quanto oggetti, di verità e coerenza. Ciò è in senso stretto ineccepibile, ma non dobbiamo trascurare un'importante differenza fra gli oggetti in questione. Pensiamo alle proprietà di Dante e di Pinocchio, rispettivamente. Dante nacque a Firenze, scrisse la *Commedia*, è sepolto a Ravenna, ecc. Queste sono alcune delle sue proprietà e sono indipendenti da qualsiasi finzione a suo riguardo. Sarebbe nato a Firenze, avrebbe scritto la *Commedia* e sarebbe stato sepolto a Ravenna anche se nessuno avesse scritto su di lui una finzione. Pensiamo adesso a Pinocchio: possiamo indicare una sua proprietà che sarebbe tale anche se Collodi non avesse scritto su di lui? Questa mi sembra un'importante differenza fra Dante e Pinocchio. Mentre Dante è un'entità le cui proprietà non dipendono da alcuna finzione, le proprietà di Pinocchio ne dipendono. Mentre Dante non è un'entità finzionale, Pinocchio è un'entità *che dipende da una finzione*. Non solo le proprietà di Pinocchio non sarebbero tali senza la finzione di Collodi: senza di essa, Pinocchio stesso non sarebbe nulla. Non si tratta di una questione epistemica relativa a quanto sappiamo o ignoriamo a riguardo: si tratta della più fondamentale differenza fra entità finzionali e non.

Detto questo, chiediamoci di cosa sia fatta una finzione. Una finzione letteraria è costituita di enunciati, entità linguistiche e di natura proposizionale. Questo sembra fuori di dubbio e particolarmente chiaro per la narrativa. (Forse è meno chiaro per la poesia, ma si può sostenere che i versi di una poesia siano al limite dei frammenti di enunciati). Pertanto, se un personaggio letterario non è nulla senza la finzione che ne parla e se una finzione è fatta di enunciati, allora un personaggio non è nulla senza i relativi enunciati: ne è completamente dipendente, a differenza dei reali esseri umani.

Allora, per giungere a una conclusione diversa da quella prospettata sopra – che la coerenza non può fungere da standard generale – notiamo che la *dipendenza da enunciati* è in perfetta sintonia con una *teoria coerentista*. Nella misura in cui un'entità finzionale è dipendente da enunciati, è dipendente da qualcosa che è suscettibile di coerenza. Un oggetto finzionale come il Vecchio Sannita non è di per sé né vero né falso, né coerente né incoerente; ma dipende da qualcosa che può essere vero o falso, coerente o incoerente. Così intesa la coerenza è un legittimo criterio di spiegazione e valutazione delle finzioni letterarie⁵². Vale lo stesso per finzioni giuridiche

⁵⁰ Considerando le finzioni di altri ambiti, questo vale anche per un *numero* preso come esempio di finzione matematica, o per un *hedge fund* preso come esempio di finzione economica: vale ovunque la finzione consista in un oggetto finzionale. Mi permetto di rinviare ancora a Tuzet, *How Fictions Are Credible*, cit., pp. 409-415.

⁵¹ Sullo status degli oggetti finzionali vedi A. Voltolini, *Oggetti fittizi: lo stato dell'arte*, in «Iride», 41, 2004, pp. 177-186; Id., *How Ficta Follow Fiction. A Syncretistic Account of Fictional Entities*, Dordrecht, Springer, 2006; Id. *Finzioni*, cit. Cfr. Bonomi, *Lo spirito della narrazione*, cit.; M. Bettetini, *Figure di verità*, Torino, Einaudi, 2004; Berto, *L'esistenza non è logica*, cit.

⁵² Ci possono essere finzioni incoerenti o persino contraddittorie, è vero. Ma si ricordi che la coerenza è uno standard

recalcitranti come le finzioni costitutive? Si direbbe di sì, nella misura in cui una società o un parlamento non sono di per sé coerenti o incoerenti, ma lo sono gli enunciati normativi che li costituiscono e regolano (gli enunciati che esprimono le loro norme costitutive e regolative o quelli utilizzati nell'atto di costituire una particolare società, ad esempio) nel quadro di un sistema di norme⁵³.

Dunque si può davvero prospettare una teoria generale e coerentista delle finzioni? Sembra di sì nella misura in cui un oggetto finzionale non è nulla al di fuori del discorso finzionale. Gli oggetti finzionali dipendono dalle finzioni intese come assunzioni coscientemente false ma accettate per qualche scopo e credibili se coerenti. Questo mi sembra il modo in cui operano le finzioni tanto giuridiche quanto letterarie, senza che beninteso ne vengano cancellate le differenze. In ogni caso si ricordi che una teoria coerentista non si applica agli oggetti finzionali direttamente, ma solo attraverso la loro dipendenza da enunciati. Non ci sono oggetti finzionali senza discorso finzionale. E questa non è una finzione: mi sembra la verità a loro riguardo⁵⁴.

ABSTRACT

Why do we sometimes say that a fiction is a *good* fiction, or an *acceptable* one, or even a *credible* one? Are there any criteria that determine our judgment in such senses? The paper takes into consideration the hypothesis that, at least in literary works, *coherence* is a criterion of fiction assessment. Coherence is not to be identified with logical consistency and is not easily definable. It is something more than mere logical consistency; it is a sort of «making sense» that concerns not only the logical relations between sentences but also their content and their relations to the world (there are forms of internal and external coherence). Such a criterion is checked against some *literary* and *legal* fictions, and, although the differences between them must not be minimized, the paper concludes that coherence provides in general an explanation and justification of fictions and of our judgments on them.

PAROLE CHIAVE

Finzioni giuridiche, finzioni letterarie, coerenza, norme costitutive.

normativo, non analitico. Una finzione contraddittoria è pur sempre una finzione (ed è spesso una cattiva finzione).

⁵³ Si può dire lo stesso per altri ambiti di finzioni, sostenendo ad esempio che entità economiche come gli *hedge funds* non esistono se non nel discorso economico e nella relativa teoria (sono in questo senso dipendenti da enunciati), così come i numeri se li si considera esempi di finzioni matematiche (non esistono che nel discorso e nella pratica dei matematici): di per sé non sono coerenti né incoerenti, ma lo sono i relativi enunciati.

⁵⁴ Per i commenti a una precedente versione di questo lavoro (alcune parti del quale sono tratte da Tuzet, *Finzioni giuridiche e letterarie*, cit.) ringrazio Pierluigi Chiassoni, José Juan Moreso, Nicola Muffato e gli altri partecipanti a due seminari su questo tema, rispettivamente a Barcellona (Università Pompeu Fabra) nell'ottobre 2010 e a Milano (Università Bocconi) nell'aprile 2011.